

Deliberazione n. 59 del 27.04.2012

Presenti: Oblatore Pier Luigi, Luraghi Enrico, Zardo Franco, Premazzi Mattia, Matarese Angelo, Cremona Emilio, Cremona Roberto

OGGETTO: COSTRUZIONE EDIFICIO IN VIA MAUCERI DESTINATO PREVALENTEMENTE A STRUTTURA RESIDENZIALE PUBBLICA. RECESSO DAL CONTRATTO D'APPALTO CON L'IMPRESA SELI MANUTENZIONI GENERALI S.R.L. – ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO CHE l'intervento denominato "Costruzione edificio in Via Mauceri destinato prevalentemente a struttura residenziale pubblica" risponde all'obiettivo strategico dell'ente di realizzare alloggi di edilizia residenziali pubblica comprensivi di autorimesse, spazi per attività ricreative/sociali e commerciali oltre alla sede della Cooperativa "La Nazionale", in ottemperanza agli impegni sottoscritti;

RICHIAMATO l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la casa per la Provincia di Varese, sottoscritto tra Regione Lombardia ed il Comune di Venegono Inferiore in data 24.01.2008 e modificato in data 24.06.2009 che prevede un cofinanziamento regionale pari ad € 532.800,00 per la realizzazione di n. 8 alloggi a canone sociale in Via Mauceri;

VISTO il Decreto Regionale n. 12252 del 20.11.2009 che fissava al 31.08.2010 il termine da rispettare per l'ultimazione dei lavori, a pena di decadenza di diritto dal cofinanziamento ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 27 della L.R. 31.03.1978 n. 34, come modificata dall'art. 7 della L.R. 31.07.2007 n. 18;

CONSIDERATO che a seguito del ritardo maturato nell'esecuzione dei lavori il Comune di Venegono Inferiore in data 16.06.2010 ha richiesto alla Regione Lombardia una proroga di 180 giorni per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il Decreto Regionale n. 11.188 del 5.11.2010 con il quale è stata concessa una proroga, fissando un nuovo termine per l'ultimazione lavori al 10.02.2011;

CONSIDERATO che in data 24.01.2010 il Comune di Venegono Inferiore ha dovuto nuovamente richiedere una proroga di 140 giorni al termine sopracitato, in quanto l'Impresa Seli Manutenzioni Generali s.r.l. non ha rispettato il crono programma presentato dalla stessa e pertanto non ha ultimato i lavori entro la data prevista;

VISTO il Decreto Regionale n. 5771 del 23.06.2011 con il quale è stata concessa un'ultima proroga stabilendo il nuovo termine di fine lavori al 30.06.2011, pena la decadenza del contributo di € 532.800,00;

VISTI i seguenti riferimenti legislativi:

- il Codice Civile – libro I:

Titolo I: "Dei contratti in generale" Capo V: "Degli effetti del contratto"

— art. 1372 "Efficacia del contratto"

— art. 1373 "Recesso unilaterale"

Titolo III: "Dei singoli contratti" – Capo VII: "Dell'appalto"

— art. 1671 "Recesso unilaterale del contratto";

- il D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006: "Codice dei contratti pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture" in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

— art. 134 "Recesso" che stabilisce quanto segue:

comma 1: il diritto di recesso della stazione appaltante in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre il decimo delle opere non eseguite;

comma 2: la modalità di calcolo dell'importo da corrispondere all'appaltatore a titolo di mancato utile, che prevede che il decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti;

comma 3: la procedura da seguire per l'esercizio del recesso, deve essere preceduta da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorso tale termine, la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo;

commi 4 e 5: che stabiliscono che il valore dei materiali riconosciuto dalla stazione appaltante è riferito ai materiali accettati dalla direzione dei lavori; parimenti si stabilisce che la stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minore somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto;

comma 6: l'obbligo in capo all'appaltatore di rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori, stabilendo in caso contrario lo sgombero d'ufficio e a spese dell'appaltatore.

DATO ATTO che il quadro di riferimento procedurale ed il contesto in cui si è operato e si sono sviluppati i rapporti con l'impresa appaltatrice è illustrato nella relazione allegata al presente atto e sinteticamente delineato di seguito:

- con determinazione comunale n. 707 del 18.11.2008 è stato approvato il progetto esecutivo per la "Costruzione edificio in Via Mauceri destinato prevalentemente a struttura residenziale pubblica" per l'importo complessivo di € 1.710.000,00;
- che l'intervento è stato finanziato per € 532.800,00 con contributo regionale e per € 1.177.200,00 con mutuo assunto con Cassa Depositi e Prestiti;
- esperite le procedure di gara e di verifica offerte, è risultata aggiudicataria dell'appalto l'Impresa Seli Manutenzioni Generali s.r.l. di Monza per il

corrispettivo di € 906.092,98, comprensivo degli oneri connessi alla sicurezza, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 30,17%;

- in data 27.04.2009 rep. 1670 è stato stipulato apposito contratto d'appalto, registrato a Varese il 7.05.2009 al n. 166, tra il Comune e l'Impresa Seli Manutenzioni Generali s.r.l.;
- con verbale in data 29.03.2009, la Direzione Lavori procedeva alla consegna degli stessi, indicando nello stesso il termine per l'ultimazione previsto per il giorno 2.08.2010;
- durante il corso dei lavori non sono state concesse sospensioni né proroghe;
- con determinazione n. 355 del 8.06.2011 veniva approvata una perizia suppletiva variante, ai sensi dell'art. 131 del D.lgs. n. 163/2006, per l'importo di € 125.338,38 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA di legge;
- l'Impresa Seli Manutenzioni Generali s.r.l. firmava con riserva in data 7.06.2011 l'Atto di Sottomissione, iscrivendo n. 5 riserve per l'importo complessivo di € 27.529,86;
- nonostante richieste formali l'Impresa non ha mai versato gli importi per spese registrazione contratto di perizia e relativi bolli e spese registrazione, e che pertanto lo stesso non è mai stato sottoscritto;
- nel corso dei lavori sono stati emessi n. 6 Stati d'Avanzamento Lavori, per il complessivo importo € 750.107,00;
- l'Impresa Seli Manutenzioni Generali s.r.l. ha iscritto sul registro di contabilità riserve e richieste di riconoscimento maggiori compensi per l'importo complessivo netto di € 542.251,30;
- conseguentemente il Responsabile del Procedimento ha dato corso ai procedimenti di cui all'art. 240 del D.lgs. n. 163/2006;
- la direzione dei lavori, il RUP ed il collaudatore hanno più volte contestato formalmente gravi inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa appaltatrice;
- con verbale in data 30.06.2011 la Direzione Lavori certificava l'ultimazione dei lavori di contratto ad eccezione di lavori di piccola entità, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, assegnando un termine perentorio di giorni 60 per l'ultimazione degli stessi, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. n. 207/2010;
- il collaudatore Ing. Pietro Romeo con verbale in data 22.12.2011 accertava che l'opera non era da ritenersi collaudabile, richiedendo contestualmente alla D.L. la contabilizzazione delle opere mancanti, i difetti dell'opera e le opere necessarie a rimuovere i difetti, il tutto entro il 5 gennaio 2012;
- il collaudatore con verbale in data 10.02.2012, accertava che i lavori non erano ancora finiti e concedeva un'ultima proroga, sino al 2.04.2012, per l'ultimazione degli stessi, evidenziando tra l'altro vizi d'opera;

- in data 21.02.2012 e 23.02.2012 la D.L. ed il RUP verbalizzavano lo stato di abbandono del cantiere, nonostante le favorevoli condizioni atmosferiche;
- il RUP a seguito della visita di collaudo del 10.02.2012, con nota in data 22.02.2012 – prot. 1478, segnalava tra l'altro alla D.L., all'Impresa e al collaudatore, lo stato di abbandono del cantiere dal 30.06.2011, la maggior occupazione dell'area private a seguito dei ritardi del cantiere, con conseguenti maggiori costi per indennizzi agli interessati, la necessità di definire e quantificare eventuali vizi d'opera e danni oltre alla trasmissione di tutta la contabilità finale dei lavori entro il giorno 2.04.2012;
- il collaudatore Ing. Pietro Romeo con verbale in data 2.04.2012 accertava la mancata ultimazione dei lavori;
- l'Impresa Seli Manutenzioni Generali s.r.l. ha ripetutamente violato la normativa in materia di sicurezza come si evince dalle numerose contestazioni del Coordinatore della Sicurezza e dalla D.L.;
- non è stato possibile conseguire l'ultimazione dei lavori entro il 2.04.2012, termine ultimo indicato dal collaudatore Ing. Pietro Romeo;

VISTA la documentazione agli atti relativa a tutte le fasi operative dell'intervento, con particolare riferimento ai verbali del collaudatore;

PRESO ATTO della relazione predisposta dal R.U.P. geom. Ivano Santini, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto dal quale si evince che:

RILEVATO CHE:

- in tutta evidenza l'Impresa Seli Manutenzioni Generali s.r.l. è incorsa in grave negligenza e ritardo nell'avanzamento dei lavori, in grave inadempienza alla obbligazioni contrattuali, nell'arbitraria e ripetuta sospensione dei lavori ed abbandono del cantiere, nel mancato completamento dei lavori entro il termine stabilito e nel mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza;
- tale comportamento dell'Impresa ha reiterato la persistente contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, con grave danno per l'Amministrazione Comunale;
- i fatti e le circostanze contestati all'Impresa concretizzano le condizioni per l'applicazione delle norme vigenti, finalizzate al recesso del contratto d'appalto

DATO ATTO CHE:

- non permangono le condizioni minime fiduciarie necessarie per proseguire il rapporto contrattuale tra il Comune di Venegono Inferiore e l'Impresa Seli Manutenzioni Generali s.r.l.;
- il recesso costituisce lo strumento previsto dalla legge di riferimento a tutela dell'interesse pubblico, rappresentato dall'obiettivo dell'ente di concludere i lavori e consentire il rispetto degli obblighi convenzionali assunti con la Regione Lombardia.

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 163/2006;
- il D.lgs. 152/2008;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
- il Capitolato Generale dell'Appalto D.M. 145/2000;
- il D.lgs. 267/2000;

RITENUTO di deliberare in proposito;

VISTO il seguente parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto della Relazione redatta dal R.U.P. geom. Ivano Santini in data 27.04.2012 , relativamente all'intervento denominato "Costruzione edificio in Via Mauceri destinato prevalentemente a struttura residenziale pubblica" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale si propone il recesso dal contratto con l'Impresa Seli Manutenzioni Generali S.r.l. di Monza;
2. di approvare per le motivazioni indicate nella sopracitata Relazione, il recesso dal contratto d'appalto con l'Impresa Seli Manutenzioni Generali S.r.l. di Monza, relativamente all'intervento in questione, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
3. di demandare al R.U.P. geom. Ivano Santini l'attivazione della procedura di recesso esposta in premessa e l'assunzione del relativo impegno di spesa, dando atto che lo stesso verrà puntualmente definito secondo quanto previsto dalla procedura ex art. 134 sopracitata;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'organo di collaudo ed alla direzione dei lavori per gli adempimenti di legge conseguenti e per i provvedimenti di rispettiva competenza;
5. dare mandato al R.U.P. di procedere all'escussione della polizza fideiussoria Arfin Assicurazioni n. 6000220 del 5.03.2009, stipulata dalla Seli Manutenzioni Generali s.r.l. ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
6. inviare per opportuna conoscenza la presente alla Regione Lombardia;
7. dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;
8. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

PARERE RESO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D. LGS. 267/2000 e s.m.i.

Il sottoscritto responsabile dell'Area interessata esprime, per quanto concerne la regolarità tecnica, **PARERE FAVOREVOLE** .

Venegono Inf., 27.04.2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA

f.to Geom. Ivano Santini